

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|--------------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) MELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) FORGIONE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) ASTONE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) CLEMENTE RUIZ | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 09/07/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto l'11.04.2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 39, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2021. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 1.845,00, oltre interessi legali dal reclamo, corrispondente alla quota non maturata delle commissioni rete distributiva e di quelle di intermediazione creditizia. Chiede anche che gli venga rimborsata, la commissione di estinzione anticipata, nella misura di € 141,78, nonché le eventuali quote indebitamente trattenute dopo l'estinzione. Chiede anche € 200,00 a titolo di spese per l'assistenza professionale.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. In via preliminare, eccepisce che il cliente ha sottoscritto apposita quietanza liberatoria con riferimento all'estinzione anticipata del finanziamento. In essa, ha dato atto di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili, di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori a titolo di costi non goduti e di essere soddisfatto in merito a quanto ricevuto dall'intermediario a fronte dell'estinzione anticipata.

Nel merito, riferisce di aver provveduto a detrarre, in sede di conteggio estintivo, la quota ripetibile e non goduta delle commissioni a favore dell'intermediario del credito secondo il criterio contrattuale della curva degli interessi del piano di ammortamento per un importo pari ad € 1.622,94. Con riguardo invece alle commissioni di distribuzione, deduce che tali costi non siano ripetibili in quanto, trattandosi di costi relativi a servizi accessori non



obbligatori per l'ottenimento del credito, esse non rientrano nella definizione di costo totale del credito; tali somme sono state trattenute dall'importo totale erogato al cliente per versare il relativo importo all'intermediario del credito; viene allegata la fattura e la relativa contabile di pagamento. Riguardo alla commissione di estinzione anticipata, sulla base del richiamo all'art.125-sexies, co. 4, T.U.B., ribadisce che l'applicazione dell'indennizzo di cui al summenzionato comma, si applica solo se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro, diversamente da quanto residuo nel caso di specie.

Con riferimento, infine, alla pretesa del ricorrente di restituzione delle spese di assistenza legale, eccepisce che la decisione del Ricorrente di avvalersi dell'assistenza di un legale costituisce una libera scelta dello stesso, non prevedendo il presente procedimento alcun obbligo al riguardo. Pertanto, la domanda di rimborso di tali spese non può essere accolta

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2021 ed estinto anticipatamente nel 2024.

In via preliminare, si deve esaminare l'eccezione dell'intermediario relativa alla sottoscrizione, da parte del cliente, della quietanza liberatoria.

Nel caso di specie, la quietanza reca la data del 01.08.2024, a fronte di estinzione anticipata del finanziamento avvenuta alla data del 31.07.2024; riporta gli importi e le causali dei singoli costi sostenuti dal cliente; indica le voci di costo rimborsate e il loro preciso ammontare; contiene la dichiarazione del cliente di rinunciare a eventuali ulteriori somme, ma senza indicazione delle voci di costo. Essa deve, dunque, considerarsi inidonea a paralizzare la richiesta di rimborso degli oneri articolata con il ricorso.

In proposito, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 8827/17) ha chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di rinunciare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste *“l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto”* e *“reciproche concessioni”*. Da ultimo, il Collegio di coordinamento, con la dec. 4580/25, è tornato a pronunciarsi in merito alla rilevanza giuridica da attribuire alla quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente dopo l'estinzione anticipata di un finanziamento, ritenendo inidonea una quietanza liberatoria, di contenuto identico a quella di cui sopra, e formulando il seguente principio di diritto: *“Ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all'estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell'accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinuncia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per relationem dall'esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la*



chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria”.

Nel merito, com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni



caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. *L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:*

- a) *se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;*
- b) *se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;*
- c) *se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;*
- d) *se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.*

Nel caso di specie, si osserva che:

- *la vita residua del contratto è superiore a un anno;*
- *non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3.*

In particolare, quanto alla valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. d), si osserva che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale l'art. 125-sexies, comma 3, lett. d) esclude l'indennizzo stesso. Il ricorrente non pare formulare specifiche allegazioni in ordine al carattere ingiustificato dell'addebito. In merito alla quantificazione della penale di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata corrisponde all'1% del finanziamento.

Si rammenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.* Lo stesso Collegio di Coordinamento ha espresso anche il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679/21: *“l'espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.*

La ricorrente non ha contestato i criteri di calcolo.

Non si accoglie la domanda, genericamente formulata, di restituzione di quote di ammortamento che l'intermediario avrebbe indebitamente trattenute, in quanto non v'è prova della sussistenza di tale circostanza.

Non si accoglie neppure la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale. Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 4580/25, non ritiene il Collegio che sussistesse l'oggettiva necessità del ricorso ad un legale, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse. In ogni caso, manca anche un principio di prova del danno subito.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 559,65 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI